



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



**COMUNE DI CASATISMA
PROVINCIA DI PAVIA**

DETERMINA N. 4 DEL 27.02.2023 SERVIZIO Servizio Amministrativo

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DIGITALI 'PACCHETTO CITTADINO ATTIVO' PREVISTI NELLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO - AVVISO MISURA 1.4.1 MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, INVESTIMENTO 1.4 'SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE', AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.L. 76/2020. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONUE. CUP B41F22000160006 CIG 9681956AD6. (CIG N. 9681956AD6).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con Decreto n. 1 del 31.5.2022 il sottoscritto è stato individuato quale Responsabile del Servizio Amministrativo;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 30/05/2022 è stato approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2022-2024;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 3/01/2023 immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione provvisorio per l'esercizio 2023 con assegnazione ai responsabili delle relative risorse;
- con Decreto Ministero dell'Interno del 13 dicembre, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 295 del 19 dicembre 2022, viene differito al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali;
- con circolare F.L. n. 128/2022 del Ministero dell'Interno si comunica che la Legge 29 dicembre 2022 n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 – 2025", pubblicata nella G.U. – Serie Generale – n. 303 – suppl. ordinario n. 43 del 29/12/2022, all'art. 1, c. 775, prevede che *"in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023"*.
- ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato fino a tale termine;
- l'art. 163 commi 1 e 3 del TUEL 18.8.200, n. 267, prevede che gli enti locali, in vigenza dell'esercizio provvisorio, possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Visto il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2, in materia di armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. 118/2011 che disciplina la gestione dell'esercizio provvisorio;

Visto il decreto del Sindaco n. 1 del 22/12/2022 che ai sensi l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, con il quale è stato nominato il responsabile unico del procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento, che nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida A.N.AC. n. 3;

Preso atto che:

il Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD) ha invitato i Comuni italiani a presentare domanda di partecipazione all'avviso pubblico del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” – Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” Comuni finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU;

lo specifico obiettivo del bando prevede l'adesione ai modelli standard di sito comunale e di servizi digitali al fine di migliorare l'esperienza utente dei servizi al cittadino così declinata:

sito comunale: mettere a disposizione dei cittadini interfacce coerenti, fruibili e accessibili, secondo il modello di sito comunale, e in conformità con le Linee guida emanate ai sensi del d.lgs. 82/2005 e l'e-government benchmark relativamente agli indicatori della “user-centricity” e della trasparenza, come indicato dall'eGovernment benchmark Method Paper 2020-2023;

servizi al cittadino: mettere a disposizione dei cittadini una serie di procedure erogate a livello comunale, tramite interfacce coerenti, fruibili e accessibili, con flussi di servizio quanto più uniformi, trasparenti e utente-centrici;

Ricordato che l'avviso ministeriale prevede:

- il riconoscimento ai Comuni di un importo forfettario (*lump sum*) determinato in funzione:
 - a) dell'implementazione del modello di sito comunale “Pacchetto cittadino informato” e del numero di servizi digitali attivati “Pacchetto cittadino attivo”;
 - b) della classe di popolazione residente nel Comune;
- l'erogazione del contributo forfettario in un'unica soluzione a seguito del perfezionamento delle attività di integrazione e attivazione dei servizi;
- che le attività di cui al finanziamento richiesto siano state avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020 con risorse proprie ovvero che saranno avviate a far data dalla notifica del decreto di finanziamento;

Considerato che il Comune di Casatisma ha presentato domanda in data 16/05/2022 e risulta finanziato per € 79.922,00 con CUP **B41F22000160006**, giusto decreto di finanziamento Decreto n. 32 - 1 / 2022;

Tenuto conto che gli enti fino a 5.000 abitanti devono contrattualizzare con il fornitore entro 180 giorni dalla data di notifica del decreto di finanziamento, mentre quelli con popolazione superiore lo devono fare entro 270 giorni;

Considerato che:

- l'art. 1 comma 1 della legge 120/2020, modificato dalla legge 108/2021, stabilisce che: “*Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023*”;
- l'art. 1 comma 2 lett. a) della legge 120/2020, sostituito dalla legge 108/2021, prevede che per l'affidamento diretto di lavori di importo inferiore a 150.000 euro e di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di

affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione

Viste le linee guida n. 4 emanate dall'Anac, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"

Visto l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che «[...] *la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti*»;

Visto il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*»;

Dato atto della pubblicazione nel mese di aprile 2022 da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale dell'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di partecipazione a valere su Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 1 – Componente 1 Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" – Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici";

Tenuto conto della Circolare DNSH del 30 dicembre 2021, n. 32 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, recante «*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente*» che impone all'Amministrazione titolare della misura di dimostrare se la stessa sia stata effettivamente realizzata senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali;

Visto l'art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021 il quale prevede che le stazioni appaltanti devono prevedere, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne, posto che requisito necessario dell'offerta è l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. In deroga al periodo precedente le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell'art. 47, comma 7 del D.L. 77/2021, escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

Visto il Decreto del 7.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità e pubblicate nella G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021 con il quale sono state adottate le "Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC", e sono state definite le modalità ed i criteri applicativi delle sopra citate disposizioni di cui all'art 47 D.L. 77/2021 nel paragrafo 6 delle suddette linee guida, relativo ad eventuali deroghe degli obblighi assunzionali in merito all'occupazione giovanile e femminile, tra l'altro, è stabilito che eventuali deroghe devono essere motivate nella determina a contrarre o in un atto immediatamente esecutivo della stessa; la motivazione dovrà riportare le ragioni che rendono impossibile l'applicazione delle misure relative agli obblighi assunzionali, come ad esempio nel caso di affidamenti di modico valore o procedure che prevedano un numero di assunzioni inferiori a tre unità di personale;

Visto l'art. 53, comma 1, DL 77/2021 recante "Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e

acquisto di beni e servizi informatici)” a tenore del quale “1. Fermo restando, per l'acquisto dei beni e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dal presente decreto, le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura di cui all'articolo 48, comma 3, in presenza dei presupposti ivi previsti, in relazione agli affidamenti di importo superiore alle predette soglie, aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia cloud, nonché servizi di connettività, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste per la realizzazione dei progetti del PNRR, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento”.

Preso atto inoltre che l'art. 10 del DL 8 novembre 2022, n. 176 stabilisce che per gli interventi attuativi del Pnrr, l'obbligo di ricorso ai moduli aggregativi per i Comuni non capoluogo di provincia, previsto dall'articolo 1 comma 1 lettera a) del DL 18 aprile 2019, n. 32, è da intendersi applicabile alle procedure il cui importo è pari o superiore alle soglie stabilite dall'articolo 1, comma 2, lettera a) del DL 76/2020, quindi all'affidamento diretto entro i 139.000 euro per beni e servizi e entro i 150.000 euro per i lavori;

Visto l'art. 1, comma 450, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 495 della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.

Vista la L. n. 208/2015, che, all'art. 1, comma 512, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli “strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.” (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione) o dalle centrali regionali (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Sistema telematico regionale, ecc.);

Considerato che l'Ente non ha aderito alle convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999 per l'approvvigionamento in oggetto, rispettando, tuttavia, quanto disposto dall'art. 26, comma 3, della citata legge, avendo utilizzato i parametri di prezzo e qualità contemplati nelle predette convenzioni come limite massimo, ed escludendo, conseguentemente, le offerte peggiorative sotto il profilo economico e prestazionale;

Constatata comunque la possibilità di effettuare acquisti attraverso il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), il quale permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti o servizi offerti ad una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto (OdA) e richiesta d'offerta (RdO);

Considerato che il bene oggetto della fornitura è reperibile sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);

Esaminate le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul MEPA gestito da Consip spa alla data odierna ed individuata la Ditta APKAPPA Srl con sede legale in Via F.Albani, n. 21 – Milano, P.IVA 08543640158 che per la fornitura di quanto sopra specificato, come da ordinativo esecuzione immediata nr. 7172140 offre il prezzo di €. 20.154,40 I.V.A. inclusa;

Ritenuto pertanto di autorizzarne l'acquisto tramite il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione Consip (MEPA);

Considerato che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di servizi che non vengono svolti in luoghi ove l'amministrazione ha disponibilità giuridica, ma eseguiti da remoto nell'azienda dell'affidatario;

Considerato che l'operatore ha presentato un'offerta tecnico-economica rispondente ai requisiti tecnici fissati dall'AGID e pienamente idonea sotto il profilo tecnico-funzionale-prestazionale a soddisfare gli obiettivi di interesse pubblico specifici sottesi all'affidamento e che, pertanto, sono soddisfatti i principi di qualità della prestazione e di efficacia, come stabiliti dall'art. 30, comma 1, DLgs. 50/2016;

Dato atto che la ditta affidataria ha presentato la dichiarazione DGUE (documento di gara unico europeo) di cui all'art. 85 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. in attuazione dell'art. 59 direttiva 2014/24/UE (appalti pubblici settori ordinari), e una autocertificazione integrativa al DGUE, attestante il possesso dei requisiti in ordine d'ordine generale e speciale di cui D.lgs. 50/2016;

Dato atto che l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 53, comma 2 ultimo periodo, DL 77/2021, ha verificato la regolarità del DURC e l'assenza di motivi di esclusione mediante consultazione del Casellario Informatico dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), e può procedere all'immediata stipula del contratto, sotto condizione risolutiva dell'eventuale accertamento postumo del difetto dei requisiti;

Tenuto conto che, in considerazione dell'urgenza di provvedere e in ogni caso ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. 76/2020, la Stazione Appaltante procederà alla stipula del contratto con l'affidatario nelle more della verifica dei requisiti di carattere generale e speciale, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e 8, comma 1, lett. a) della L. 120/2020, e che il contratto riporterà una clausola risolutiva espressa per il caso in cui, nel corso dell'esecuzione, dovesse riscontrarsi la carenza di uno dei suddetti requisiti;

Visto l'art. 6 bis della L. 241/90, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

Dato atto che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;

Visto l'art. 192 del Decr. Legisl. vo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., inerente la determinazione a contrattare e le relative procedure, per cui si rende necessario indicare:

l'oggetto del contratto è il servizio Pacchetto cittadino attivo;

il contratto sarà stipulato nella forma telematica mediante lettera commerciale;

Dato atto che l'AVCP ha attribuito a tale procedura il codice CIG n. 9681956AD6, ai sensi dell'art. 3 legge 13/08/2010, n. 136, così come modificato dal D.lgs. 12/11/2010, n. 187 convertito con modificazioni in legge 17/12/2010, n. 217;

Considerato che al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., la Stazione Appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale su conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A, dedicato anche non in via esclusiva a tale commessa pubblica, verrà richiesto, successivamente all'affidamento, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della citata legge alla ditta affidataria;

DETERMINA

1. **Di autorizzare**, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito nella Legge n. 108/2021, l'affidamento diretto dei servizi digitali – "Pacchetto cittadino attivo" previsti nella richiesta di finanziamento, alla ditta APKAPPA Srl con sede legale in Via F.Albani, n. 21 – Milano, P.IVA 08543640158, per un importo complessivo delle prestazioni pari ad €. 20.154,40 IVA alle condizioni contenute nell'offerta dalla medesima prodotto in data 27/02/2023 attraverso il mercato elettronico (MEPA) con il sistema dell'ordine diretto d'acquisto (O.d.A), come da ordinativo esecuzione immediata nr. 7172140;
2. **Di prendere e dare atto**, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono evincibili dall'allegato schema di lettera commerciale disciplinante il rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l'operatore economico aggiudicatario del servizio oggetto d'appalto (allegato 1);

3. **Di impegnare**, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Esercizio finanziario	Miss/Progr/Titolo/Macro	Piano Finanziario	Capitolo	Importo
2023	1/11/2	2.02.03.99	2012034/1	€ 20.154,40

4. **Di autorizzare** l'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8 e dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. della Legge 11 settembre 2020, n. 120;
5. **Di stabilire** che le attività di migrazione e attivazione dei servizi dovranno essere eseguite entro 150 giorni dalla data di sottoscrizione della lettera commerciale;
6. **Di non prevedere** in capo all'operatore il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 47, c. 4, DL 77/2021 e s.m.i., in quanto gli stessi si pongono in contrasto con il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7 del medesimo articolo, in considerazione dell'oggetto del contratto e della natura e tipologia del progetto in argomento. Rappresenta tuttavia requisito necessario l'aver assolto, al momento di presentazione dell'offerta, agli adempimenti della L. 68/1999 e l'assunzione dell'obbligo in caso di aggiudicazione del contratto e qualora, lungo l'arco temporale di esecuzione del contratto stesso, fosse necessario effettuare delle nuove assunzioni per la medesima commessa, a rispettare l'obbligo di assumere almeno il 30% di dette nuove assunzioni da destinarsi all'occupazione di giovani con età inferiore a 36 anni e all'occupazione femminile (al fine di calcolare tale quota del 30% vedasi pag. 132 del Decreto 7 dicembre 2021 di adozione delle linee guida allegate alla documentazione di gara).
7. **Inoltre**, si applica la seguente disposizione:
- art. 47, comma 3bis, DL 77/2021: obbligo per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.
8. **Di dare atto** che ai sensi di quanto previsto dall'art. 47, comma 9, della L. n. 108/2021 pubblica sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" (sotto sezione "Gare e Avvisi"), i rapporti e le relazioni previsti dalle lettere c1), c2) e c3), ai sensi dell'articolo 29 del Codice. La stazione appaltante procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato articolo 47 comma 9, della L. n. 108/2021;
9. **Di dare atto** che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;
10. **Di dare atto** che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
11. **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, come introdotto dalla legge 190/2012 e dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013, nella assunzione del presente provvedimento, di aver esperito gli accertamenti del caso da cui non è emersa la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il secondo grado.
12. **Di dare atto** che la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici, verrà effettuata dal soggetto responsabile dell'amministrazione appaltante;
13. **Di disporre** la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito web istituzionale:

- Provvedimenti - Bandi di gara e contratti (Art. 37 D.lgs.33/13 – legge 190/12);
- Provvedimenti - Provvedimenti dirigenti (Art. 23 D.lgs. 33/13).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to BRAMBILLA CARLA

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In relazione al disposto dell'art. 49 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa. Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza dei capitoli sopradescritti.

Nella residenza comunale, li 27/02/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dr.ssa Vittoria Baldi